



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott. Sergio Centaro

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sui ricorsi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 284 comma 2<sup>a</sup> e ss. CCII, (iscritto al n. 390-1/2025) proposti da:

**FLORESTA IGNAZIO**, nato in Francia il 9.3.66, SALANITRO PIETRO, nato a Catania 16.5.98 e **ARCORIA LUCA**, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 25.9.76, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Maria Paratore per procura in atti ed elettivamente domiciliati per lo studio dello stesso, in Catania, Via Asilo S.Agata n. 26.

**E da**

**CARUSO AGATINA**, nata a Adrano (ct) il 24.10.1988, residente in Adrano, Via Salso, n. 11(c.f. CRSGTN88R64A056I), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo M. Di Bella per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Biancavilla, Via V. Emanuele, 501 e **Avv. MASSIMO M. DI BELLA**, nato a Biancavilla il 13.09.1968 (c.f. DBLMSM68P13A841B), rappresentato e difeso da sé medesimo, quale distrattario ex art. 93 cpc.

**nei confronti di**

**DISTRIBUZIONE E SERVIZI s.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Biancavilla V.le dei Fiori 54, p.iva 05567750871

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

visto i ricorsi di cui in epigrafe;

rilevato che all'udienza fissata per la comparizione della debitrice la stessa non è comparsa;

ritenuto che – alla luce della documentazione allegata al ricorso – emerge lo stato di insolvenza in cui versa la società debitrice e che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione come da istanza (reiterata a verbale innanzi al giudice delegato) dei suddetti creditori;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'avv. Valentina Armenia.

**PQM**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

nei confronti della **DISTRIBUZIONE E SERVIZI s.r.l.** con sede in Biancavilla  
V.le dei Fiori 54, p.iva 05567750871

**ORDINA**

Alla suddetta debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;  
dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori.

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

**DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico (in presenza di beni immobili o mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante, salve le eventuali successive determinazioni di cui all'art. 146 T.U. spese di giustizia - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali procedure esecutive nei confronti dei debitori, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, alla debitrice e – a cura del liquidatore - ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Così deciso in Catania, 19.12.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente est.

dott. Roberto Cordio